AUTENTICO — marchio non registrabile - Alicante — 16-11-2022



Il termine "autentico" è abitualmente usato per cui non è distintivo, seppur graficamente abbai un buon livello di stilizzazione, è elogiativo delle caratteristiche del prodotto per cui non è registrabile.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE Alicante, 16/11/2022 Autentico 360 srl via Magna Grecia 128 I-00183 Roma ITALIA

Fascicolo nº: 018720284 Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: Autentico 360 srl

via Magna Grecia 128

I-00183 Roma

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

In data 01/07/2022 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo

alla registrazione, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e

articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

I prodotti per i quali è stata sollevata l'obiezione erano:

Classe 3 Cosmetici.

Classe 25 Abbigliamento.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

• Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per

i quali si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo

caso, il consumatore medio di lingua italiana, spagnola e portoghese attribuirebbe al

segno il significato seguente: vero, non falso, originale, genuino. Il suddetto

Avenida de Europa, 4 • E - 03008 • Alicante, Spagna Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu

Pagina 2 di 3

significato del termine «autentico», contenuto nel marchio, è stato supportato dai

riferimenti di dizionario nelle tre lingue (informazioni estratte in data 01/07/2022 da

https://www.treccani.it/vocabolario/autentico;

https://dle.rae.es/?w=aut%C3%A9ntico;

https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/aut%C3%AAntico).

• Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno « » semplicemente come attributivo dell'informazione puramente elogiativa che i prodotti sono genuini,

affidabili, originali e non falsi. Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno

non come un'indicazione dell'origine commerciale, ma meramente come un'informazione elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi e desiderabili dei prodotti.

 Inoltre, da una ricerca su Internet condotta in data 01/07/2022 è risultato che il

termine «AUTENTICO» è utilizzato abitualmente nel mercato ed è pertanto privo di

carattere distintivo per quei prodotti (informazioni estratte da 1.

https://www.benesseresecondonatura.com/cosmesi-naturale-fresca/; 2.

https://www.targatocn.it/2022/02/11/leggi-notizia/argomenti/economia7/articolo/cosmetici-naturali-e-bio-scegli-la-linea-alla-rosa-mosqueta.html;

https://www.starteritalia.it/about-us; 4.

https://www.outpump.com/migliori-negozidove-acquistare-abbigliamento-vin tage/; 5.

https://www.amazon.es/AutenticoVestido-Disfraz-Festivales-Insuperable/dp/B07ZFY7S95; 6.

https://www.latinmoda.net/vestido-hermoso-y-autentico.vestido-de-fiesta-largo.4049).

 Benché il segno contestato contenga determinati elementi stilizzati, costituiti da una

grafia comune blu su campo arancione, che gli conferiscono un grado di stilizzazione, il pubblico di riferimento li percepirebbe come un'etichetta non distintiva

non adatta a imprimersi nella mente del consumatore poiché è troppo semplice e

incapace di distogliere la mente del consumatore dal messaggio non distintivo

veicolato dagli elementi verbali. Gli elementi stilizzati sono così trascurabili da non

dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tutti gli

elementi del marchio sono combinati gli consente di adempiere alla sua funzione

essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.

III. Motivazione

Ai sensi dell'articolo 94 RMUE, l'Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi

in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l'Ufficio ha deciso di

mantenere l'obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,

paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018720284 è respinta.

Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente

Pagina 3 di 3

decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto

all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere

presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre

deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data.